

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 10/07/2022 alle ore 20:00, presso la sede legale dell'Associazione S.M.M.Kolbe, in via L. Da Vinci, n. 202 in Schio (VI) si è riunita l'Assemblea straordinaria della Associazione S.M.M. Kolbe per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica dello Statuto per adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo i Signori:

- De Pretto Alberto Domenico, Presidente del Consiglio direttivo;
- Lino Eupani, Vice Presidente;
- Angiolin Fabio Consigliere e Segretario;
- Zaramella Sante, Consigliere;
- Martino Vincenzo, Consigliere;

e n. 17 soci votanti (in persona e /o in delega) su un totale di 20 soci e pertanto con una percentuale del 85%, come previsto dallo statuto. Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto, il Signor De Pretto Alberto, viene chiamato ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Fabio Angiolin che accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti

la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti

DELIBERA

di approvare la variazione di statuto come indicato nel punto Nr. 1 dell'ordine del giorno, articoli modificati come segue:

Articolo 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE S.M.M.KOLBE ODV”

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa ha sede legale in Schio, (VI) via L. Da Vinci n.202. Con delibera dei componenti organi associativi potranno essere istituite in Italia sedi secondarie e recapiti.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art 20 del DM 106/2020.

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge nazionale regionale in materia di radiodiffusione di cui alla L.223/1990 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2



La "ASSOCIAZIONE S.M.M. KOLBE ODV" persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante la diffusione dello stile di vita cristiana e dell'informazione cristiana attraverso la propria attività radiofonica musicale e l'organizzazione ed il coordinamento di attività pastorali, artistiche, culturali, sportive e assistenziali. Le attività di interesse generale che l'Associazione intende esercitare, ai sensi dell'art.5 c.1 D. Lgs. 117/17, sono:

- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (lettera j)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; (lettera i)
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera K)
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; (lettera u)

A titolo esemplificativo tali attività realizzate mediante la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati e svolte prevalentemente in favore di terzi, si concretizzano nelle seguenti azioni:

- a) divulgare la pastorale cristiana con trasmissioni radiofoniche, di programmi formativi e ricreativi, di inchieste, di dibattiti,

pubblicazioni, spettacoli e con ogni altra forma e iniziativa nell'ambito di attività culturali e ricreative;

b) contribuire all'animazione cristiana di tutte le attività culturali e ricreative promuovendone la valorizzazione sociale;

c) promuovere e curare concrete iniziative di accoglienza e di assistenza a persone sole ed abbandonate, mediante l'aiuto materiale e/o spirituale.

Nel quadro delle sue stesse finalità l'Associazione cura programmi di divulgazione culturale ed è presente nei mezzi di comunicazione sociale.

L'Associazione è iscritta al ROC registro operatori delle comunicazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è convenuta a tempo indeterminato, essa potrà essere sciolta con deliberazione assembleare come previsto al successivo articolo 15.

PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili e da valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da eventuali quote associative se dovessero essere decise dall'Assemblea dei soci;
- da contributi elargiti da enti pubblici locali, regionali e dello Stato per sostenere l'attività dell'Associazione;
- dalle libere offerte dei privati essendo ogni attività, radio-televisiva, culturale, teatrale ecc. esente da fini di lucro o quote di pubblicità;
- da proventi di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17;
- dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17.

Poiché l'Associazione non si propone finalità speculative, il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per lo stesso motivo gli aderenti all'Associazione che esplicano attività di volontariato non hanno diritto a compenso

alcuno se non all'eventuale rimborso delle spese vive da loro sostenute. L'Associazione si potrà avvalere anche di altre persone volontarie.

E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso le sedi dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

L'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

- libro soci, a cura del Consiglio direttivo;
- libro verbali delle adunanze e deliberazione delle assemblee a cura del Consiglio Direttivo;

- libro verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ricorrendone i presupposti l'Associazione deve provvedere alla tenuta dei libri obbligatori di altri organi sociali previsti dal Codice del terzo settore e dal Codice Civile.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e i bilanci e di trarne estratti a proprie spese entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividendo lo spirito e collaborando per il funzionamento della stessa, chiedono di farne parte tramite richiesta scritta e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, al quale deve essere comunicata e annotata nel libro soci.

Nel medesimo termine il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

L'interessato può richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione, che sul rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione per morosità ed esclusione per motivi gravi, che impongono al Consiglio Direttivo l'allontanamento del socio, dopo aver ascoltato

l'interessato. L'esclusione per "morosità" viene decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi membri presenti alla riunione. L'esclusione per "gravi motivi" viene decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro tale deliberazione di esclusione "per gravi motivi", il socio può proporre opposizione davanti all'assemblea, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione. L'assemblea chiamata a decidere sull'esclusione del ricorrente delibera con la maggioranza assoluta degli associati intervenuti.

L'associato può ricorrere all' autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che, a qualunque altro titolo abbiano cessato di appartenere all' Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole dell'articolo 5;
- votare in assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione:

Articolo 8

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ove prevista. E' l'organo sovrano.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta venga richiesta da almeno 2/5 (due quinti) del numero complessivo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario e il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegarlo ad altro associato. Non è ammesso il cumulo di più di una delega. La constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea e della validità delle deleghe spetta al Presidente dell'Assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in ogni caso di sua assenza od impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa assemblea. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno una metà degli associati; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della

legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati. Per modificare lo statuto dell'Associazione occorrerà che l'Assemblea straordinaria così riunita consti della partecipazione alla riunione di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati (quorum costitutivo), e che la deliberazione riguardante la modifica statutaria avvenga con voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli associati presenti in assemblea (quorum deliberativo). I verbali delle assemblee vanno redatti in sunto sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente. Il verbale delle riunioni assembleari dovrà essere fatto da Notaio ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dall'assemblea a maggioranza semplice.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio d'esercizio e bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su richiesta dell'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un "Consiglio Direttivo" composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Nel caso di nomina di tre componenti le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite solamente con la presenza dei tre consiglieri nominati. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei membri l'assemblea provvederà a sostituirlo ed il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza. Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei componenti, o, di tutti, nel caso in cui siano tre. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere

adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo o dei revisori qualora esterni all'Associazione sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 10

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

La firma sociale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo spetta al Presidente, o, in caso di assenza, al Vice Presidente.

Articolo 11

Al Consiglio Direttivo spetta:

- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre il regolamento interno;
- decidere sull'indirizzo morale e culturale dell'Associazione;
- decidere sull'indirizzo amministrativo dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

- predisporre il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale;
- coordinare l'attività culturale;
- determinare annualmente la quota di associazione (se decisa dall'assemblea);
- documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'articolo 6 CTS, nella relazione di missione o nell'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12

Ogni associato può presentare una iniziativa al Consiglio Direttivo, al quale spetta l'atto deliberatorio. Le proposte e/o iniziative devono così essere formulate:

- lettera scritta, la cui narrativa traccia i contenuti della proposta e gli obbiettivi, accompagnata da un dossier contenente:
 - a) pareri di persone esperte nella materia che farà oggetto;
 - b) preventivi di spesa;
 - c) l'organizzazione tecnica e relativi aspetti.

Qualora non sussistano le condizioni sopra esposte tali iniziative e/o proposte non saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo il quale è tenuto al rispetto di tali prerogative anche in seno alla propria attività deliberatoria.

L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Articolo 13

L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all' art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 15

L'Associazione si estingue nel caso in cui lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. In caso di estinzione

dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi membri.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (quorum costitutivo e deliberativo).

Tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere del Runts, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dell'art.9 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 16

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposti, nei casi ammessi dalla legge con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provibiri da nominarsi dall'Assemblea.

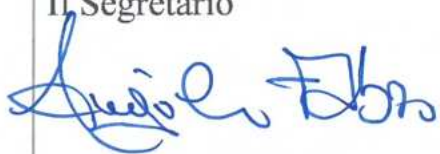
Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

Articolo 17

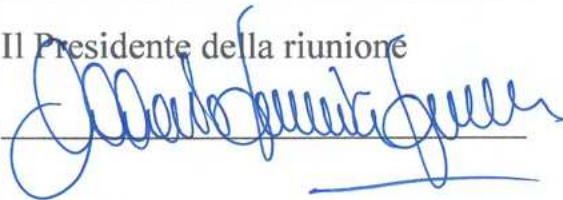
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dei relativi decreti attuativi, e, per quanto compatibile, le norme del Codice Civile.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 22:00.

Il Segretario



Il Presidente della riunione



**Agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Provinciale di Valdagno

REGISTRATO IL 13-03-2023

AL N. 300 SERIE 3

TASSE LIQUIDATE EURO. (ATO ESENTE)

IL FUNZIONARIO (*)

Giulia Bortoloso

(*) Rappresenta su delega del Direttore Provinciale

Allegato A

STATUTO

Articolo 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE S.M.M.KOLBE ODV”

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa ha sede legale in Schio, (VI) via L. Da Vinci n.202. Con delibera dei componenti organi associativi potranno essere istituite in Italia sedi secondarie e recapiti.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art 20 del DM 106/2020.

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge nazionale regionale in materia di radiodiffusione di cui alla L.223/1990 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

La “ASSOCIAZIONE S.M.M. KOLBE ODV” persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante la diffusione dello stile di vita cristiana e dell'informazione cristiana attraverso la propria attività radiofonica musicale e l'organizzazione ed il coordinamento di attività pastorali,

artistiche, culturali, sportive e assistenziali. Le attività di interesse generale che l'Associazione intende esercitare, ai sensi dell'art.5 c.1 D. Lgs. 117/17, sono:

- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (lettera j)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; (lettera i)
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera K)
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; (lettera u)

A titolo esemplificativo tali attività realizzate mediante la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati e svolte prevalentemente in favore di terzi, si concretizzano nelle seguenti azioni:

- a) divulgare la pastorale cristiana con trasmissioni radiofoniche, di programmi formativi e ricreativi, di inchieste, di dibattiti, pubblicazioni, spettacoli e con ogni altra forma e iniziativa nell'ambito di attività culturali e ricreative;
- b) contribuire all'animazione cristiana di tutte le attività culturali e ricreative promuovendone la valorizzazione sociale;
- c) promuovere e curare concrete iniziative di accoglienza e di

assistenza a persone sole ed abbandonate, mediante l'aiuto materiale e/o spirituale.

Nel quadro delle sue stesse finalità l'Associazione cura programmi di divulgazione culturale ed è presente nei mezzi di comunicazione sociale.

L'Associazione è iscritta al ROC registro operatori delle comunicazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è convenuta a tempo indeterminato, essa potrà essere sciolta con deliberazione assembleare come previsto al successivo articolo 15.

PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili e da valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da eventuali quote associative se dovessero essere decise dall'Assemblea dei soci;
- da contributi elargiti da enti pubblici locali, regionali e dello Stato per sostenere l'attività dell'Associazione;
- dalle libere offerte dei privati essendo ogni attività, radio-televisiva, culturale, teatrale ecc. esente da fini di lucro o quote di pubblicità;
- da proventi di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17;
- dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17.

Poiché l'Associazione non si propone finalità speculative, il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per lo stesso motivo gli aderenti all'Associazione che esplicano attività di volontariato non hanno diritto a compenso alcuno se non all'eventuale rimborso delle spese vive da loro sostenute. L'Associazione si potrà avvalere anche di altre persone volontarie.

E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,

riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso le sedi dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

L'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

- libro soci, a cura del Consiglio direttivo;
- libro verbali delle adunanze e deliberazione delle assemblee a cura del Consiglio Direttivo;
- libro verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ricorrendone i presupposti l'Associazione deve provvedere alla tenuta dei libri obbligatori di altri organi sociali previsti dal Codice del terzo settore e dal Codice Civile.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e i bilanci e di trarne estratti a proprie spese entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividendo lo spirito e collaborando per il funzionamento della stessa, chiedono di farne parte tramite richiesta scritta e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, al quale deve essere comunicata e annotata nel libro soci.

Nel medesimo termine il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.



L'interessato può richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione, che sul rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione per morosità ed esclusione per motivi gravi, che impongono al Consiglio Direttivo l'allontanamento del socio, dopo aver ascoltato

l'interessato. L'esclusione per "morosità" viene decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi membri presenti alla riunione. L'esclusione per "gravi motivi" viene decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro tale deliberazione di esclusione "per gravi motivi", il socio può proporre opposizione davanti all'assemblea, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione. L'assemblea chiamata a decidere sull'esclusione del ricorrente delibera con la maggioranza assoluta degli associati intervenuti.

L'associato può ricorrere all' autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che, a qualunque altro titolo abbiano cessato di appartenere all' Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminarne i libri sociali secondo le regole dell'articolo 5;
- votare in assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari



possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione:



Articolo 8

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ove prevista. E' l'organo sovrano.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta venga richiesta da almeno 2/5 (due quinti) del numero complessivo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario e il

luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegarlo ad altro associato. Non è ammesso il cumulo di più di una delega. La constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea e della validità delle deleghe spetta al Presidente dell'Assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in ogni caso di sua assenza od impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa assemblea. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno una metà degli associati; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati. Per modificare lo statuto dell'Associazione occorrerà che l'Assemblea straordinaria così riunita consti della partecipazione alla riunione di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati (quorum costitutivo), e che la deliberazione riguardante la modifica statutaria avvenga con voto favorevole



di almeno la maggioranza assoluta degli associati presenti in assemblea (quorum deliberativo). I verbali delle assemblee vanno redatti in sunto sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente. Il verbale delle riunioni assembleari dovrà essere fatto da Notaio ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dall'assemblea a maggioranza semplice.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio d'esercizio e bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su richiesta dell'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Articolo 9



L'Associazione è amministrata da un "Consiglio Direttivo" composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Nel caso di nomina di tre componenti le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite solamente con la presenza dei tre consiglieri nominati. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei membri l'assemblea provvederà a sostituirlo ed il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza. Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei componenti, o, di tutti, nel caso in cui siano tre. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo o dei revisori qualora esterni all'Associazione sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 10

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

La firma sociale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo spetta al Presidente, o, in caso di assenza, al Vice Presidente.

Articolo 11

Al Consiglio Direttivo spetta:

- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre il regolamento interno;
- decidere sull'indirizzo morale e culturale dell'Associazione;
- decidere sull'indirizzo amministrativo dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- predisporre il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale;
- coordinare l'attività culturale;
- determinare annualmente la quota di associazione (se decisa dall'assemblea);
- documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'articolo 6 CTS, nella relazione di missione o

nell'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12

Ogni associato può presentare una iniziativa al Consiglio Direttivo, al quale spetta l'atto deliberatorio. Le proposte e/o iniziative devono così essere formulate:

- lettera scritta, la cui narrativa traccia i contenuti della proposta e gli obbiettivi, accompagnata da un dossier contenente:

- a) pareri di persone esperte nella materia che farà oggetto;
- b) preventivi di spesa;
- c) l'organizzazione tecnica e relativi aspetti.

Qualora non sussistano le condizioni sopra esposte tali iniziative e/o proposte non saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo il quale è tenuto al rispetto di tali prerogative anche in seno alla propria attività deliberatoria.

L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Articolo 13

L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all' art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 15

L'Associazione si estingue nel caso in cui lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. In caso di estinzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi membri.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (quorum costitutivo e deliberativo).

Tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere del Runts, ad altri enti del



Terzo settore, secondo quanto previsto dell'art.9 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 16

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposti, nei casi ammessi dalla legge con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provibiri da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

Articolo 17

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dei relativi decreti attuativi, e, per quanto compatibile, le norme del Codice Civile. //////////////////////////////////////

